

Forma giuridica dell'impresa

Quando una impresa si costituisce deve affrontare il problema di quale **forma giuridica** scegliere:

- **Impresa individuale**
- **Società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.)**
- **Società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.)**
- **Società cooperative**

FORMA GIURIDICA

Per “Forma giuridica” dell’imprese si intende la tipologia di impresa a cui farà capo l’azienda e le norme ad essa conseguenti.

Due sono le tipologie possibili:

⇒ imprese individuali

⇒ imprese collettive

I FATTORI CHE DETERMINANO LA SCELTA

La scelta della forma giuridica di un'impresa dipende da diversi fattori:


- a) le dimensioni dell'impresa;
- b) il grado di rischio;
- c) dal capitale di cui uno o più soggetti dispongono.

Il capitale assume un ruolo fondamentale, poiché, ad esempio per avviare una società per azioni occorrono almeno 120.000 euro (il capitale minimo per costituire una S.p.a.), mentre per costituire una società a responsabilità limitata occorrono 10.000 euro (il capitale minimo per costituire una S.r.l.). Per la costituzione, invece, di imprese individuali e società di persone la legge non prevede alcun importo minimo.

LA RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

Il soggetto giuridico dell'azienda è la persona (o le persone) alla quale si riferiscono i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni aziendali.

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE



IMPRESA INDIVIDUALE

Nell'impresa individuale è lo stesso titolare, in quanto soggetto giuridico, che risponde degli obblighi derivanti dall'attività aziendale.

SOCIETÀ DI PERSONE

(S.s., S.n.c., S.a.s.)

Le società di persone sono caratterizzate dalla centralità dei soci, i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni verso i terzi derivanti dall'attività aziendale.

SOCIETÀ DI CAPITALI

(S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.)

Le società di capitali sono dotate di personalità giuridica. La caratteristica fondamentale delle persone giuridiche è l'autonomia patrimoniale perfetta o limitazione della responsabilità.

Per autonomia patrimoniale perfetta s'intende la separazione del patrimonio personale di ogni membro componente di una società dal patrimonio della persona giuridica. Ciò comporta che in caso di debiti contratti da una società la persona giuridica ne risponde soltanto con il suo patrimonio.

ALTRE TIPOLOGIE

⇒ **Impresa familiare**, prevista dall'art. 230 bis codice civile, è un'estensione dell'impresa individuale, quando l'imprenditore si avvale in modo continuativo della prestazione lavorativa del coniuge, parenti fino al terzo grado e/o affini fino al secondo grado.

Il soggetto giuridico rimane, comunque, il titolare. Pertanto essa non rappresenta una vera e propria tipologia di forma giuridica.

LA DIMENSIONE ECONOMICA

Al crescere delle dimensioni economiche (numero addetti, fatturato, sedi operative, internazionalizzazione) la forma giuridica più appropriata è quella societaria e, in particolare, quella di società di capitali.

ALTRE TIPOLOGIE

- ⇒ Le attuali disposizioni normative consentono la possibilità di costituire **società di capitali unipersonali**, nelle quali le quote o le azioni sono possedute da un sola persona (Srl unipersonali e Spa unipersonali).
- ⇒ Nei Paesi dell'Unione europea esiste una nuova figura giuridica di società, denominata **Società Europea** (SE). La SE ha personalità giuridica di diritto comunitario e può essere costituita, a seconda dei casi, da s.p.a., s.r.l. o da altri enti di diritto pubblico o privato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

TIPO DI SOCIETÀ	ARTICOLI CODICE CIVILE
SOCIETÀ SEMPLICE	2267 - 2290
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	2291 – 2312
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE	2313 – 2324
SOCIETÀ PER AZIONI	2325 – 2451
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	2452 – 2461
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	2462 – 2483
SOCIETÀ COOPERATIVA	2511 – 2545 octiesdecies

SCHEMA RIASSUNTIVO

ASPETTI	IMPRESA INDIVIDUALE	S.S.	S.N.C.	S.A.S.	S.P.A.	S.R.L.	S.A.P.A.
COSTITUZIONE IMPRESA	SOLO APERTURA PARTITA IVA	NON E' RICHIESTA PARTICOLARE FORMALITA' SALVO DIVERSA NATURA DEI BENI CONFERITI	ATTO PUBBLICO OPPURE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME AUTENTICATE	ATTO PUBBLICO OPPURE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME AUTENTICATE	ATTO PUBBLICO	ATTO PUBBLICO	ATTO PUBBLICO
CAPITALE SOCIALE MINIMO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	120.000 EURO (diviso in azioni)	10.000 EURO (diviso in quote)	120.000 EURO (diviso in azioni)
RESPONSABILITÀ TITOLARE/ SOCI	ILLIMITATA	ILLIMITATA E SOLIDALE	ILLIMITATA E SOLIDALE	ACCOMANDATARI: ILLIMITATA ACCOMADANTI: LIMITA ALLA QUOTA	LIMITATA AL CAPITALE	LIMITATA AL CAPITALE	ACCOMANDANTI: ILLIMITATA ACCOMADANTI: LIMITA ALLA QUOTA
AMMINISTRAZIONE	TITOLARE	SOLO AI SOCI	SOLO I SOCI	ACCOMANDATARI	SOCI E NON SOCI	SOCI E NON SOCI	ACCOMADANTI

TIPO DI ATTIVITÀ

Per l'esercizio di alcune particolari attività, la legge prescrive una determinata forma giuridica o pone il divieto per alcune di esse, ad esempio:

- le banche devono adottare la forma giuridica di s.p.a. oppure di società cooperativa per azioni;
- per l'impresa artigiana è esclusa la scelta di s.p.a. e di s.a.p.a.

L'ATTO COSTITUTIVO

- Per le imprese individuali è richiesta soltanto l'apertura della partita IVA.
- Per le società di persone la costituzione può avvenire mediante atto pubblico (redatto da un notaio) oppure scrittura privata con firme autenticate.
- Per le società di capitali è obbligatorio l'atto pubblico.

RISORSE FINANZIARIE

La forma giuridica è rilevante anche ai fini delle modalità di reperimento delle risorse finanziarie.

Se l'impresa individuale può ricorrere esclusivamente al credito bancario, le società per azioni possono invece emettere una serie di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni ecc.) per reperire le risorse necessarie per la loro attività.

RISCHIOSITÀ DELL'ATTIVITÀ

Al crescere delle dimensioni oppure per la particolare attività svolta i rischi imprenditoriali potrebbero essere particolarmente elevati da rendere più opportuna la scelta della forma di società di capitali, nella quale, appunto, la responsabilità è limitata al capitale conferito.

SOCIETÀ SEMPLICE

- Può avere ad oggetto solo l'esercizio di attività economiche non commerciali.
- Non ha personalità giuridica ma autonomia patrimoniale imperfetta




SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO


- Non ha personalità giuridica.




SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE




SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA



SOCIETÀ PER AZIONI



SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI



LE SOCIETÀ COOPERATIVE

La cooperativa è la forma giuridica d'impresa con la quale più persone si associano al fine di ottenere dalla gestione in comune di un'attività economica beni di consumo, occasioni di lavoro o servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato.

È l'unica impresa che trova particolare riconoscimento e tutela nella Costituzione (art. 45).

I PRINCIPI STORICI DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

- Ogni testa un voto: ciascun socio, salvo eccezioni previste, ha diritto in assemblea a un solo voto indipendentemente dalle quote di partecipazione possedute.
- Porta aperta: le variazioni di capitale dovute a ingresso/recesso di soci non comportano modificazioni dell'atto costitutivo.

LA PREVALENZA IN BASE AL SETTORE DI ATTIVITÀ

TIPOLOGIA COOPERATIVA

CONDIZIONI

- | | | |
|--|---|--|
| A. Cooperative di consumo, di acquisto, di servizi | → | L'attività deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci |
| B. Cooperative di produzione e lavoro | → | L'attività deve essere svolta prevalentemente attraverso le prestazioni lavorative dei soci |
| C. Cooperative agricole | → | L'attività deve essere svolta prevalentemente attraverso gli apporti di beni o servizi da parte dei soci |